

## ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

### AVVISO PUBBLICO

(punto 3.2.2. Circolare 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPF)

**Si premette che** che l'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede :

- al comma 1: *“le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”*
- al comma 2: *“Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”*
- al comma 3: *“Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”.*

**Considerato** che questo Ente intende procedere al percorso di superamento del precariato previsto dalla norma;

**Tenuto conto** che la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 3 del 23.11.2017, in materia di *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.”*, prevede che si debba dare dovuta pubblicità ai criteri sulle procedure da svolgere;

V.F.

## SI INFORMA CHE

- nella programmazione del Fabbisogno di personale per gli anni 2017 -2019, approvata con Deliberazione Commissariale n. 17/2017, ad integrazione della Deliberazione n. 13/2017, questo Ente ha stabilito di avviare le procedure volte al superamento del precariato;
- l'Ente ha reso preventiva informazione sindacale ex art. 6 ccnl 1998/2001 con le modifiche apportate dai ccnl 2002-2005 e 2006-2009 ed art. 6 co. 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., come da nota in atti al prot 5889 del 20.07.2017, circa lo svolgimento della procedura di stabilizzazione, e nel successivo incontro come da verbale del 14.12.2017;
- i requisiti ed i criteri per accedere alla stabilizzazione del personale sono previsti dal comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 70/2017 e sono i seguenti:
  - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
  - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
  - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”
- l'Ente ha adottato l'apposito atto interno di ricognizione, giusta Provvedimento Commissariale n. 10 del 04.12.2017, recante: “Atto interno relativo alle procedure di superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”, accertando negli atti d'ufficio in ragione dei contratti stipulati con soggetti esterni, l'applicabilità soggettiva della normativa come segue:
  - esiste un solo soggetto che possiede tutti requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 20 e sopra richiamati, attualmente in servizio quale dipendente a tempo Determinato di Area A, pos. ec. A1, CCNL EPNE;
  - non vi sono altri soggetti che abbiano maturato alla data odierna (o matureranno alla data del 31.12.2017) i requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 75/2017, comma 2, ai fini del possibile avvio di reclutamento tramite procedura pubblica con riserva di posti;
- L'esistenza di un solo soggetto con i relativi requisiti implica che non si possa dar corso ad ulteriori criteri per la stabilizzazione, ma alla mera e pedissequa applicazione della norma.
- L'Ente ha ottenuto la “certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie” richiesta ai sensi dell'art. 20 c.3 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti il quale ha accertato che costo medio del triennio 2015/2017 è pari ad € 71.682,45; importo che, come previsto dalla norma, copre l'ammontare lordo necessario per la stabilizzazione di n. 1 dipendente di area Area A, pos. ec. A1, CCNL EPNE, il cui costo lordo è pari € 26.908,12 (inferiore alla predetta somma). La Somma viene accantonata in via definitiva.

**Per quanto sopra**, l'Ente procederà con decorrenza 01.01.2018, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla stipula del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato del dipendente di area Area A, pos. ec. A1, CCNL EPNE che possiede i requisiti previsti dalla norma di superamento del precariato in esame.

Lorica lì, 22.12.2017.

f.to Il Direttore FF  
(dott. Giuseppe Luzzi)



V.F.